

98/3

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TERMALI"

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 16/12/74 vista la  
richiesta del Presidente della 34 Commissione Consiliare,  
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,  
ha espresso parere favorevole sull'presente  
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso contenute.


IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

7 NOV. 1974

p/ Ufficio Commissioni



## RELAZIONE

La presente legge, risultato razionale di due disegni di legge presentati dalla Giunta Regionale e di una proposta d'iniziativa dei Consiglieri RIZZO e ZA, ha lo scopo di provocare un incisivo intervento della Regione su tutta la realtà socio-economica pugliese affinché, con lo sviluppo dei poli termali, si promuovano interventi complementari all'attività delle terme ed alla qualificazione dell'ambiente sociale e si consideri il centro termale come componente di un disegno territoriale che riguarda l'intera regione.

Si aggiunge che la riforma sanitaria, alla quale è legato il destino delle terme dovrebbe, in prime luogo, risolvere il problema della gestione finanziaria degli Enti mutualistici ed assistenziali. Solo così il termalismo potrebbe acquisire una funzione sociale da sviluppare e perseguire attraverso un più ampio intervento pubblico, incoraggiando con opportune facilitazioni i ceti meno abbienti, adeguando le attrezzature di tipo medio, scaglionando le ferie, promuovendo lo sviluppo turistico fuori stagione e quello invernale.

Per questo l'azienda termale non deve essere un complesso di lusso per privilegiati, ma deve trasformarsi in autentico presidio di medicina attiva, inserirsi in un discorso di programmazione, costituire un centro di attività con un notevole contenuto socio-economico che comporti vantaggi finanziari di larghissime raggio, configurarsi chiaramente come un investimento sociale e quindi investire tutta una serie di problemi a livello sociale, occupazionale e di qualificazione professionale.

Poichè l'attuale sviluppo del termalismo lascia prevedere una futura intensificazione del fenomeno, con un'espansione massiccia, legata a diversi fattori, in parte accennati, bisogna realisticamente affrontare il problema progettuale con molta attenzione, perchè momento di grande responsabilità. Al di là, infatti, del problema curativo specifico, lo sviluppo del centro può essere fortemente alimentato da tutta una serie di "offerte" specializzate e di alternative qualificate per le attività sociali: in particolare per lo sport, la cultura, l'assistenza sanitaria, non solo di quella specifica ed integrativa dell'attività termale, ma anche di quella complementare, e finanche di attività sociali ai servizi di più ampi comprensori e di aree urbane vicine.

La presente legge mira quindi a realizzare grandi aree di servizio, dove i problemi del termalismo e del turismo possono essere adeguatamente risolti, a soddisfare la crescente domanda della cura termale e, contemporaneamente, costituire un valido primo passo verso un nucleo di attività terziaria con tutte le infrastrutture di base necessarie perchè i centri termali esplicino correttamente funzioni più moderne ed assolvano egregiamente al compito di polmone ricreative e di riposo delle cinque provincie pugliesi.

Marcello RIZZO

Q. u. ARTICOLO 1 - La Regione al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

Q. u. ARTICOLO 2 - Possono essere ammesse a contributo le opere relative al la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.  
La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21/1/1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

Q. u. ARTICOLO 3 - Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 // le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

em. Rizzò > Q. u.

Possono altresì essere destinatari i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.

Q. U. ARTICOLO 4 - Per le finalità di cui all'art. 2, <sup>1° comma</sup> la Regione Puglia:

a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile;

b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-cartelle al tasso del 6%.

Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

Tale concorso nella differenza tra il tasso corrente e il tasso del 6%, può coprire l'intera somma nel caso che il richiedente sia un Ente pubblico o una Società tra Enti pubblici.

Sempre nel caso di Enti pubblici o Società tra Enti pubblici la Regione può prestare garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo sino all'importo complessivo della spesa riconosciuta ammissibile.

La prestazione di garanzie sussidiarie è condizionata alla presenza del particolare interesse ai fini del termalismo sociale e dello sviluppo economico ed alla economicità e produttività dell'iniziativa.

Q. U. ARTICOLO 5 - Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite conven-

venzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta ~~la concessione~~ <sup>di</sup> mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante.

ARTICOLO 6 - Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle ~~provvidenze~~ di cui alla presente legge con quelle ~~disposte dallo Stato o dalla Regione.~~

*Q. U. ARTICOLO 7 (6)*  
*es. R. 270 = Q. U.*  
*Baldamone*  
*es. R. 270 = Q. U.*  
La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

- es. R. 270 = Q. U.*
- a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;
  - b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;

c) <sup>dalla</sup> dichiarazione comprovante la conformità al vigente

strumento urbanistico del Comune;

d) <sup>della</sup> dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributo siano state avanzate ai fini del divieto di cumulabilità di cui all'art. 6.

Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione e si approva il progetto di massima e il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Q. U. ARTICOLO 8<sup>(7)</sup> Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

- em. 1570: Q. U.
- l'acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
  - l'esecuzione delle opere murarie;
  - l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività.

termali ed idropiniche nonchè di attrezzature igienico-sanitarie;

- l'arredamento;
- la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali ~~e~~ e primi rilievi geognostici nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaborazione.

Q. u. ARTICOLO 9 <sup>(8)</sup> I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi:

- em. R. 110 = Q. u. - per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12/3/1968, n. 326 e dalla legge regionale 4/7/1973, n. 16, purchè quelle provvidenze non siano state ancora concesse e a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 7 <sup>(osservata art. 6)</sup> entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Q. u. ARTICOLO 10 <sup>(9)</sup> - Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 7 <sup>(osservata art. 6)</sup> sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di

mutuo da trasciversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La Giunta Regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzione anticipata del mutuo, <sup>nel qual caso</sup> ~~in caso~~ nella quale la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell'immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della Giunta, <sup>veniva</sup> ~~aveva~~ modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.

Articolo 11<sup>(10)</sup> - Ai fini dell'applicazione dell'art. 2-II comma della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 90% della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

e.u.  
per. l. 110: e.u.  
e/ser. l. 110: e.u.

~~110~~

///

(11)

Q. U. ARTICOLO 12 - La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale ~~dei~~ da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:

- a) copia della deliberazione consiliare con la quale si e sprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;
- b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.

(12)

Q. U. ARTICOLO 13 - Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare, la Giunta regionale delibera:

- a) l'ammissibilità alle provvidenze di cui al 1 comma dell'ar ticolo 2;
- b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione al secondo comma dell'art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al 1 comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate e ultimate.

Q.u. (13)  
 ARTICOLO 14 - Per l'anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  
 em. Balabanarre;  
 Q.u.

Q.u. (14)  
 ARTICOLO 15 - All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 1.000.000.000. si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di Bilancio 1974. La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata. La spesa di cui al 1° comma del presente articolo è destinata:

1) Per le finalità di cui all'art. 2 - I° comma  
 £. 700.000.000 di cui:

em. Rizzo: Q.u.  
 (14)

350.000.000 a) £. 490.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui

al mutuo b) £. 105.000.000 per garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione dei mutui per un importo superiore al 50%

350.000.000 c) £. 105.000.000 per contributi in conto capitale

2) Per le finalità di cui all'art. 2 - II° comma  
 £. 300.000.000

Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi succes-

./..

sivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi Bilanci di previsione.

Q. u. (15)  
ARTICOLO 16 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione -

legge = Q. u.